

Risposta n. 108/2023

OGGETTO: Adempimenti a carico della stabile organizzazione in Italia di una banca estera nella particolare ipotesi in cui la stabile svolga in Italia un'attività di deposito e custodia di titoli dematerializzati azionari e obbligazionari, in esecuzione di contratti di diritto italiano stipulati direttamente dalla stabile organizzazione

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Alfa (di seguito *Istante* o *Branch*) è la stabile organizzazione in Italia di *Beta* (di seguito *Casa Madre* o *Sede Centrale*), una banca che fornisce in prevalenza servizi di custodia e amministrazione titoli nonché di gestione della liquidità a favore di intermediari finanziari, investitori istituzionali e *corporate* a livello globale.

Relativamente alla propria operatività, l'*Istante* riferisce che:

- presta servizi di "*corporate trust*" e, cioè, fornisce assistenza e supporto (quale *paying agent* e *account bank*) alla clientela privata "*Corporate*" e alle "*Financial*

Institutions" che intendano porre in essere operazioni di *debt capital markets* (ad es. operazioni di debito o cartolarizzazioni);

- presta servizi di "*custody*", a supporto dell'attività di *corporate trust*, su titoli azionari e obbligazionari non dematerializzati; nell'ambito di tale operatività l'*Istante* si qualifica come banca di secondo livello ed effettua le comunicazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. I servizi in questione sono marginali e si differenziano dai servizi di *custody* su titoli dematerializzati (oggetto della nuova attività che l'*Istante* dovrà intraprendere) che, invece, saranno "*sub-depositati*" presso la *Casa Madre* tramite scritture interne;

- presta servizi di supporto a favore dei clienti italiani della *Casa Madre* o delle altre succursali europee;

- assolve gli obblighi di dichiarazione, di versamento e conservazione della documentazione, per conto della *Casa Madre* in linea con la risposta a un precedente interpello presentato dalla *Casa Madre* che, a seguito dell'introduzione del sistema *Target2-Securities* (di seguito *T2S*), dal 2016 aderisce al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli e opera come banca di secondo livello per i titoli ivi depositati.

Relativamente all'operatività della *Casa Madre*, quale partecipante diretto al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, l'*Istante* riferisce che la banca presta servizi di custodia e amministrazione titoli per conto terzi ai propri clienti "*Global*" (in prevalenza intermediari finanziari esteri e investitori istituzionali o *corporate*) che intendono investire sul mercato mobiliare italiano.

I servizi in questione sono resi dalla *Casa Madre* (quale banca di secondo livello ai sensi degli articoli 7 e 9 del d.lgs. n. 239 del 1996) aderendo direttamente a Monte Titoli

attraverso il predetto sistema *T2S* e intrattenendo rapporti diretti con l'Amministrazione Finanziaria. Relativamente a tale attività, la *Branch*, che non è parte contrattuale nei confronti dei clienti e non è coinvolta nella custodia dei titoli e nel regolamento delle relative operazioni, fornisce supporto alla stessa *Casa Madre* nell'espletamento degli obblighi di sostituzione d'imposta in Italia.

In particolare, sussistendo due distinti codici fiscali, uno proprio della *Branch* e uno per la *Casa Madre*, sino a oggi, la *Branch* ha presentato il Modello 770, inserendo le informazioni relative all'attività della *Casa Madre*, utilizzando quadri separati, seguendo le istruzioni previste per i soggetti che operano in qualità di rappresentante fiscale di intermediario estero. Inoltre, le comunicazioni a SOGEI previste dall'articolo 8 del d.lgs. n. 239 del 1996, nei casi in cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, sono eseguite dalla *Branch* separatamente rispetto a quelle che la stessa è tenuta ad effettuare in relazione alla propria operatività.

L'*Istante*, in aggiunta ai servizi attualmente in essere, intende ampliare la gamma dei servizi di *custody* che attualmente offre alla clientela *corporate* (italiana ed estera), prevedendo la possibilità di includere anche il servizio di custodia e amministrazione di titoli dematerializzati (azionari e obbligazionari, italiani ed esteri). In particolare:

- i contratti relativi a tale nuovo servizio saranno sottoscritti direttamente tra i clienti e l'*Istante* (quale "banca custode") e regolati dalla legislazione italiana;
- i clienti potranno essere italiani o esteri (diversi dalle persone fisiche) e potranno includere SPVs (*Special Purpose vehicles*) europei e non, società residenti e non, istituzioni finanziarie residenti e non;

- i titoli oggetto di custodia includeranno soltanto ed esclusivamente azioni e obbligazioni dematerializzate e accentrate in Monte Titoli, ovvero presso altri depositari centrali esteri (di seguito *CSD*);

- i titoli saranno depositati direttamente presso l'*Istante* e *sub*-depositati (tramite scritture contabili interne) presso la *Casa Madre* che, come detto, aderisce direttamente a Monte Titoli per il tramite del Sistema *T2S*. Di conseguenza, l'*Istante* non utilizzerà un proprio conto presso Monte Titoli ma si avvarrà dei conti già in essere presso la *Casa Madre*.

Per effetto della descritta nuova operatività della *Branch*, la *Casa Madre* si qualificherà come banca di secondo livello, oltre che per i titoli depositati o *sub* depositati dalla propria clientela, anche per i titoli dematerializzati acquisiti in deposito tramite la *Branch*.

Tenuto conto del nuovo contesto operativo, l'*Istante* ha chiesto di sapere quali siano le corrette modalità di applicazione delle ritenute e imposte sostitutive nonché quelle di esecuzione degli altri adempimenti connessi al ruolo di sostituto d'imposta che l'*Istante* dovrà espletare in relazione alla nuova operatività e, in particolare chiede conferma che:

1. potrà continuare ad effettuare gli adempimenti di sostituto di imposta in relazione alle attività della *Casa Madre*;

2. i soli rapporti aperti presso l'*Istante* dovranno considerarsi "italiani", mentre i quelli aperti presso la *Casa Madre* continueranno ad essere considerati "esteri".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento al quesito *sub-1*, l'*Istante*, richiamando la risoluzione 16 gennaio 2019, n. 5/E, ritiene di poter assolvere gli obblighi di sostituto d'imposta anche per la *Casa Madre* e che gli stessi, in quanto riferiti al medesimo soggetto giuridico, dovrebbero essere assolti unitariamente in relazione ai redditi di natura finanziaria scaturenti dai titoli depositati o *sub*depositati presso la *Casa Madre* dalla propria clientela di riferimento e, altresì, dai titoli *sub*-depositati presso la *Casa Madre* per il tramite dell'*Istante*, ivi compresi i titoli in regime di gestione accentrata presso i depositari centrali esteri. Conseguentemente:

- nel Modello 770, l'*Istante* dovrebbe compilare un unico quadro per ogni tipologia di ritenuta e/o imposta sostitutiva che si renda dovuta sui proventi di natura finanziaria collegati alla clientela dell'*Istante* e sui proventi collegati alla clientela della *Casa Madre*, indicando il codice identificativo BIC/SWIFT e il codice fiscale italiano della *Casa Madre* nella sezione dedicata ai dati relativi all'intermediario non residente;
- la gestione del conto unico prevista dal d.lgs. n. 239 del 1996 sarebbe unitaria e, conseguentemente, la compensazione di accrediti e addebiti relativi ai titoli dei clienti di *Casa Madre* e *Istante* darebbe luogo a un unico saldo mensile;
- l'invio delle comunicazioni SOGEI, previsto dall'articolo 8 del d.lgs. n. 239 del 1996, sarebbe cumulativo e includerebbe i dati dei clienti esenti della *Casa Madre* e dell'*Istante*;
- i versamenti di ritenute e/o imposte sostitutive (e le compensazioni eventuali) sarebbero unitari, utilizzando il codice fiscale dell'*Istante*.

Per quanto l'*Istante* ritenga preferibile la soluzione interpretativa appena riportata, prende in considerazione, rispetto al quesito *sub-1*, la diversa soluzione secondo cui

i riferiti adempimenti potrebbero essere effettuati separatamente. In tal caso, l'*Istante* opererebbe alla stregua di un rappresentante fiscale "terzo".

Con riferimento al quesito *sub-2*, l'*Istante* ritiene che il ruolo di sostituto d'imposta nei confronti della *Casa Madre* (anche se svolto secondo le modalità unitarie illustrate) non dovrebbe incidere sul trattamento fiscale sostanziale, che resterebbe differenziato in funzione della sede (italiana o estera) presso la quale i clienti aprono il conto per depositare i titoli.

In particolare, i conti aperti presso l'*Istante* devono considerarsi instaurati a tutti gli effetti presso un intermediario italiano, con la conseguenza che:

- l'*Istante* sarà tenuta ad applicare, ai fini delle imposte sui redditi, tutte le ritenute e/o le imposte sostitutive previste dall'ordinamento italiano sui proventi di natura finanziaria derivanti dai titoli in propria custodia;
- l'*Istante* sarà tenuta a applicare l'imposta di bollo sulle rendicontazioni periodiche inviate ai propri clienti, italiani ed esteri;
- l'*Istante* dovrà comunicare i rapporti finanziari intrattenuti con i propri clienti, italiani ed esteri, all'Archivio dei Rapporti Finanziari (ARF);
- i clienti dell'*Istante* dovranno assolvere, ove previsti, gli obblighi di monitoraggio fiscale.

L'*Istante* precisa, inoltre, che la circostanza che i titoli saranno depositati presso l'*Istante* e *sub*-depositati da quest'ultima presso la *Casa Madre* tramite "*scritture contabili interne*" non è in grado di inficiare le suddette conclusioni in quanto la rilevanza fiscale dei conti è ancorata al luogo del primo deposito.

Diversamente, i conti aperti presso la *Casa Madre* devono considerarsi localizzati all'estero e, conseguentemente, in relazione agli stessi, la *Casa Madre* non è tenuta ad applicare l'imposta di bollo sulle rendicontazioni periodiche, né ad assolvere gli obblighi di comunicazione dei rapporti finanziari all'ARF. Deve, invece, assolvere gli obblighi di sostituto d'imposta (e, cioè, applicare e versare le ritenute e/o le imposte sostitutive, dichiarare nel Modello 770 i dati richiesti dalla normativa vigente, comunicare i dati previsti dall'articolo 8 del d.lgs. n. 239 del 1996) solo per le fattispecie reddituali indicate nella citata risoluzione n. 5/E del 2019 in relazione ai proventi di natura finanziaria derivanti dal possesso di titoli accentrati nel sistema gestito da Monte Titoli S.p.A. tramite il sistema *T2S*, non sussistendo in capo all'intermediario non residente obblighi di sostituzione d'imposta in relazione a titoli non accentrati in Monte Titoli.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento alla possibilità di nominare un rappresentante fiscale da parte di un intermediario estero, nella particolare ipotesi in cui, nonostante la presenza di una stabile organizzazione in Italia, quest'ultima non svolga in Italia attività di custodia titoli per cui la stessa assume il ruolo di sostituto d'imposta, con la risoluzione 16 gennaio 2019, n. 5/E, confermando l'unicità soggettiva fra il soggetto estero e la stabile organizzazione, è stato chiarito che, in presenza di una stabile organizzazione operante in Italia, il soggetto estero è già rappresentato fiscalmente nel territorio direttamente dalla stabile organizzazione.

Tale documento di prassi, altresì, ha precisato che, solo qualora la stabile organizzazione non svolga in Italia attività di custodia titoli per le quali la stessa

assume il ruolo di sostituto di imposta in applicazione delle disposizioni citate nella medesima risoluzione, la casa madre non residente può nominare un rappresentante fiscale circoscrivendo l'ambito del mandato alle specifiche attività di custodia.

Diversamente, qualora la stabile organizzazione svolga in Italia l'attività di custodia titoli per la quale la stessa assume il ruolo di sostituto di imposta la stessa deve svolgere tale ruolo anche per conto della casa madre.

Nella fattispecie in esame, la *Branch* istante intende stipulare direttamente con clienti (italiani ed esteri), diversi dalle persone fisiche, dei contratti di diritto italiano aventi per oggetto il deposito in custodia e amministrazione di titoli dematerializzati, azionari e obbligazionari, che saranno accentrati presso Monte Titoli SPA (o presso altri depositari centrali esteri) e gestiti mediante il sistema *T2S* cui l'*Istante* aderirà in via indiretta e, cioè, per il tramite della *Casa Madre*.

In qualità di soggetto che detiene in Italia i titoli in questione, l'*Istante* sarà tenuta a effettuare, oltre agli adempimenti correlati al ruolo di sostituto di imposta finora svolti in relazione ai rapporti derivanti dai contratti stipulati con la *Casa Madre*, altresì gli adempimenti correlati al ruolo di soggetto gestore e depositario di titoli in Italia.

In particolare, nel caso di specie, secondo quanto dichiarato, la *Branch* istante già fornisce supporto alla *Casa Madre* nell'espletamento degli obblighi di sostituzione d'imposta in Italia per i servizi di custodia e di amministrazione titoli resi dalla stessa *Casa Madre* alla propria clientela di riferimento, aderendo direttamente a Monte Titoli mediante il sistema *T2S* e operando quale banca di secondo livello ai sensi degli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Pertanto, anche per l'attività di custodia di titoli dematerializzati, che la *Branch* intende intraprendere in Italia, depositati indirettamente presso Monte Titoli, per i quali la *Casa Madre* si qualificherà come banca di secondo livello, la *Branch* dovrà svolgere i relativi adempimenti del sostituto d'imposta.

Per tutti gli adempimenti previsti, in considerazione dell'unicità soggettiva fra l'intermediario non residente e la propria stabile organizzazione, il codice fiscale che deve essere utilizzato è unico ed è quello riferibile all'*Istante* nella sua qualità di stabile organizzazione della *Casa Madre*.

Conseguentemente, sotto il profilo operativo, occorre procedere come segue:

- la compilazione del Modello 770 a cura dell'*Istante* dovrà essere unica e riguardare indistintamente le ritenute e/o imposte sostitutive riferite a tutti i proventi di natura finanziaria per i quali le stesse sono dovute, ivi compresi quelli corrisposti dall'*Istante* in relazione alla nuova attività di custodia titoli che sarà svolta in Italia;
- i versamenti delle ritenute e/o imposte sostitutive (e le compensazioni eventuali) dovranno essere unitari;
- la gestione del conto unico di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 239 del 1996 dovrà essere unitaria sia per le operazioni relative all'attività di custodia titoli riferibile ai contratti stipulati direttamente con l'*Istante*, sia per le operazioni relative all'attività di custodia titoli riferibile ai contratti stipulati con la *Casa Madre*;
- le comunicazioni previste dall'articolo 8 del d.lgs. n. 239 del 1996 dovranno essere cumulative e includere sia i dati dei soggetti esenti che hanno stipulato i contratti di custodia titoli direttamente con l'*Istante* sia quelli dei soggetti esenti che hanno stipulato i contratti di custodia con la *Casa Madre*.

Con riferimento al secondo quesito, si premette che il contratto di deposito di titoli in custodia e amministrazione è un contratto con il quale il depositante (*i.e.* cliente) autorizza il depositario a custodire e amministrare, per suo conto, gli strumenti finanziari e i titoli in generale (azioni, obbligazioni, quote di fondi di investimento, eccetera) siano essi di natura cartacea o dematerializzati. Con il predetto contratto, quindi, il depositario, oltre a custodire i titoli ricevuti in deposito, assume l'incarico di provvedere all'esercizio di tutti i diritti inerenti ai titoli stessi, ivi compresi il rinnovo e l'incasso delle cedole, degli interessi, dei dividendi, e di verificare i sorteggi per il rimborso dei capitali o per l'attribuzione dei premi.

In relazione all'attività correlata ai contratti di deposito di titoli in custodia e amministrazione stipulati direttamente con i propri clienti, *l'Istante* oltre ad assolvere tutti gli adempimenti sopra indicati, in base alle modalità precisate, dovrà assolvere anche gli adempimenti fiscali correlati al ruolo di soggetto che detiene in Italia titoli azionari e obbligazionari, per effetto del quale *l'Istante* è di fatto equiparato a un intermediario finanziario italiano.

Con riferimento a tali ultimi adempimenti, in particolare, *l'Istante* dovrà:

- applicare e versare, ai fini delle imposte sui redditi, tutte le ritenute e/o le imposte sostitutive previste dall'ordinamento italiano vigente sui proventi finanziari derivanti dai titoli azionari e obbligazionari dematerializzati e accentrati, anche in base alle previsioni contenute nell'articolo 23, comma 1, lettera *f*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

- applicare l'imposta di bollo sulle rendicontazioni periodiche inviate alla propria clientela, sia italiana che estera, *ex* articolo 13, comma 2-*ter*, della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In proposito, la circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E, dopo aver ricordato che l'imposta di bollo trova applicazione, fra l'altro, per le comunicazioni relative a prodotti finanziari effettuate dagli enti gestori, ha chiarito, sulla base delle previsioni di cui agli articoli 1, lettera a), e 3, comma 6, del d.m. 24 maggio 2012, che per ente gestore si intende il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio italiano l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa e che, in presenza di più enti gestori, le comunicazioni relative a prodotti finanziari rilevanti ai fini dell'imposta di bollo sono quelle inviate dall'ente gestore che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto;

- assolvere gli obblighi di comunicazione all'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria, denominata Archivio dei rapporti finanziari, in base all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, relativamente ai rapporti finanziari intrattenuti con la propria clientela.

Diversamente, in riferimento ai servizi di custodia e di amministrazione titoli derivanti dai contratti stipulati dalla *Casa Madre* con la propria clientela di riferimento, fermo restando quanto precisato in relazione agli adempimenti sopra esposti, l'*Istante* non sarà tenuto ad assolvere gli adempimenti specificamente correlati al ruolo di soggetto che gestisce e detiene in Italia i titoli finanziari, in base a quanto innanzi specificato.

Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta

attuazione del contenuto e prescinde da valutazioni in merito alle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa bancaria e finanziaria vigente in materia.

LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)